ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO n. 129 del 11 Gennaio 2019

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Elezioni**

DECRETO RETTORALE REP. N. 29/2019 DEL 11/01/2019 PROT. N. 3203 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE NEL SENATO ACCADEMICO – AREA MEDICA - AREA 3 – TRIENNIO 2018 – 2021 …… 1

- **Deleghe**

DECRETO RETTORALE N. 24/2019 DEL 10/01/2019 PROT. N. 2916 - DELEGA AL PRORETTORE PROF. ENRICO SANGIORGI PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE DURANTE LA GIORNATA DEL 17 GENNAIO 2019 …… 8

DECRETI E DELIBERAZIONI

- **Elezioni**

Decreto Rettorale Rep. n. 29/2019 del 11/01/2019 Prot. n. 3203

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE NEL SENATO ACCADEMICO – AREA MEDICA - AREA 3 – TRIENNIO 2018 - 2021

IL RETTORE

V I S T O lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011, come modificato dal Decreto Rettorale n. 739/2017 del 28/06/2017, pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017, in particolare, l'art. 6 (Senato Accademico);

V I S T O il Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, emanato con Decreto Rettorale n. 117/2012 del 9/02/2012;

V I S T I i Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti dell'Ateneo relativamente alle denominazioni dei dipartimenti;

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2012, che hanno approvato la determinazione delle Aree scientifico – disciplinari di cui all'art. 6 comma 6 dello Statuto di Ateneo;

VISTO Decreto Rettorale Rep. n. 620/2018 del 24.04.2018, con il quale sono state nominate le componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2018-2021, con decorrenza dal 3 maggio 2018;

V I S T A la presa d'atto in data 13.11.2018 prot. 164518 delle dimissioni da componente del Senato Accademico da parte del Prof. Lucio Ildebrando Cocco, rappresentante dei professori e ricercatori per l'Area Medica - Area 3;

V I S T O il Decreto Rettorale n. 536/2018 del 16.4.2018, con cui sono stati proclamati gli eletti nelle elezioni delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il triennio 2018 – 2021, e che con riferimento all'Area Medica – Area 3 non vi sono altri candidati non eletti in graduatoria;

C O N S I D E R A T O che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico sopra citato, in caso di dimissioni di un eletto, quando non sia possibile procedere alla surrogazione dei candidati non eletti successivi in graduatoria, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante;

DECRETA

Articolo 1
(Data e ora delle elezioni – Eligendi)

1. E' fissata per **i giorni 12, 13 e 14 marzo 2019** l'elezione suppletiva per l'individuazione di un componente dei **professori e ricercatori dell'Area Medica – Area 3** nel Senato Accademico dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, relativamente allo scorcio del triennio 03/05/2018 – 02/05/2021.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno **il giorno 12 e 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il giorno 14 marzo dalle 9.00 alle 15.00**, secondo la procedura di cui all'articolo 11.
3. Nella giornata delle elezioni gli Uffici dell'Amministrazione e le strutture didattiche e scientifiche effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2
(Aree scientifico disciplinare)

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di cui all'art. 1 riguarda l'**Area Medica – Area 3** che comprende i Dipartimenti**:**

- Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
- Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
- Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
- Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET.

Articolo 3
(Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori dell'Area Medica – Area 3 che assicurino una permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o del termine di risoluzione del rapporto.
2. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data iniziale fissata per la presentazione delle candidature.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo:

a) gli appartenenti al personale docente e ricercatore che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare;
b) coloro i quali abbiano già ricoperto la carica di componente del Senato Accademico, a qualsiasi titolo, per i due mandati consecutivi precedenti (ai sensi dell'art. 37, comma 8 dello Statuto di Ateneo), salvo che come Rettore;
c) il Direttore Generale dell'Università;
d) tutti i professori e ricercatori che si trovino in una delle seguenti condizioni: in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca; comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità; i professori fuori ruolo; i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.

4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Articolo 4
(Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale docente e ricercatore, anche a tempo determinato, dell'Area Medica – Area 3, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo anche i professori di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o di ricerca ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i professori fuori ruolo, i ricercatori in aspettativa a seguito della sottoscrizione di contratti di formazione specialistica.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli appartenenti al personale docente e ricercatore che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge.

Articolo 5
(Incompatibilità)

1. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con le seguenti cariche:
a) Prorettore;
b) componente del Consiglio di Amministrazione;
c) componente del Nucleo di Valutazione;
d) componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG);
e) componente del Collegio di Disciplina;
f) Presidente di Scuola;
g) Coordinatore del Consiglio di Campus;
h) componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
i) componente di altri organi centrali e delle strutture previsti dallo Statuto di Ateneo, salvo che del Consiglio di Dipartimento e degli altri organi, collegiali o monocratici, ad appartenenza necessaria in base alle norme vigenti; sono fatte salve, altresì, le cariche monocratiche e le cariche di componente di organo collegiale ad appartenenza necessaria rientranti nella previsione di cui all'art. 41, comma 1, dello Statuto di Ateneo;
l) Coordinatore di corso di studio di I, II e III ciclo;
m) Direttore di Scuola di Specializzazione;
n) incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
o) cariche negli organi di governo di Enti territoriali;
p) Rettore o componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
q) incarichi per lo svolgimento di funzioni inerenti all'attività istituzionale di programmazione, finanziamento e valutazione delle attività universitarie nell'ambito di organi e collegi permanenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'ANVUR.

2. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con la condizione di professore e ricercatore a tempo definito.
3. Si applicano comunque i casi di incompatibilità previsti dalla legge.
4. Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo, è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni, a pena di decadenza dalla carica di senatore accademico.

Articolo 6
(Elenco dell'elettorato attivo)

1. Il giorno **08 febbraio 2019** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (https://intranet.unibo.it) l'elenco nominativo degli elettori.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dall'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di fare opposizione **entro le ore 12.00 del 26 febbraio 2019** alla Commissione Elettorale di cui all'articolo 10, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata **entro il 06 marzo 2019.**
3. Il giorno **06 marzo 2019** è pubblicato sul Portale intranet d'Ateneo (https://intranet.unibo.it) l'elenco aggiornato degli elettori.

Articolo 7
(Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente **dalle ore 10.00 del 04 febbraio 2019 alle ore 12.00 del 26 febbraio 2019**.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori, a pena di esclusione.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
4. L'elenco delle candidature è reso pubblico entro il **01 marzo 2019**.
5. Le modalità operative di presentazione delle candidature saranno rese note mediante comunicazione sul Portale intranet di Ateneo (https://intranet.unibo.it) .

Articolo 8
(Propaganda elettorale)

1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi comunque entro e non oltre la **giornata del 10 Marzo 2019.**
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante l'utilizzo di apposite liste di distribuzione email, previa domanda all'Amministrazione.
3. I candidati possono, altresì, organizzare incontri di promozione e per l'esposizione del programma.
4. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti.

Articolo 9
(Seggi elettorali)

1. Con successivo decreto rettorale è costituito il seggio elettorale presso la sede di Bologna, con l'indicazione dell'ubicazione e della composizione della Commissione di seggio.
2. La Commissione di seggio sarà formata da componenti effettivi e supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e ricercatore dell'Area Medica - Area 3 e del personale tecnico amministrativo.

Articolo 10
(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento per l'elezione delle componenti dei direttori di dipartimento e del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo nel Senato Accademico*, di cui al D.R. n.117/2012 del 9 febbraio 2012, è così composta:

Prof. Emilio Ferrari Presidente

Prof. Michele Belletti	Componente
Prof.ssa Francesca Roversi Monaco	Componente
Dott.ssa Sandra Cristino	Componente
Dott. Fabrizio Borsari	Componente con funzioni di segretario

2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
a) decidere sulle opposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sottoposte al suo esame;
b) accertare, anche per mezzo del verbale della Commissione di Seggio, il regolare svolgimento delle operazioni di voto;
c) coordinare le attività della Commissione di Seggio, per i casi non disciplinati dai regolamenti di Ateneo e dal presente bando;
d) vagliare i risultati delle votazioni, così come pervenuti dalla Commissione di Seggio, e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;
e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;
f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Rettore e al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 11
(Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento, i componenti della Commissione Elettorale e il personale universitario autorizzato.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori ancora presenti nel seggio e nelle sue immediate adiacenze sono ammessi a esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nell'urna, all'approntamento della tabella di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente decide se assegnarla o annullarla (preferenza assegnata/nulla). Se dopo la decisione del Presidente, uno o più dei componenti del seggio elettorale contestano formalmente l'assegnazione o l'annullamento della preferenza facendolo constare a verbale, la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente assegnata o annullata. Se, a seguito di dubbio tra i componenti del seggio elettorale circa l'assegnazione di una preferenza, il Presidente non decide se assegnarla o annullarla, si darà atto di tale circostanza nel verbale e la preferenza sarà considerata contestata e provvisoriamente non assegnata o non annullata. Sull'attribuzione definitiva delle preferenze contestate, provvisoriamente assegnate/annullate e provvisoriamente non assegnate/non annullate, decide la Commissione Elettorale.
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal Presidente di seggio alla Commissione Elettorale.

Articolo 12
(Modalità del voto)

l. Il voto è individuale, segreto e anonimo.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento.
3. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda che gli viene consegnata una o due preferenze, distinte in "prima" e "seconda" preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del

suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere (maschile/femminile) diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 13
(Proclamazione dell'eletto)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione dell'eletto.
2. E' proclamato eletto colui che tra i candidati ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
3. Il decreto rettorale di proclamazione dell'eletto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 14
(Ricorsi)

1. E' ammesso ricorso al Senato Accademico contro i risultati delle votazioni entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale di proclamazione dei risultati.
2. Il Senato Accademico decide sui ricorsi di cui al comma 1 nella prima seduta utile.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. Ai componenti del Senato Accademico si applica l'art. 14 del DLgs n. 33/2013 in materia di trasparenza.
3. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, come descritto nella informativa allegata.
4. Il presente decreto rettorale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 11/01/2019

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO AL BANDO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE NEL SENATO

INFORMATIVA AGLI ELETTORI E AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ACCADEMICI

La presente informativa è destinata agli elettori e candidati alle elezioni per il rinnovo degli Organi Accademici.
L'informativa è data ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Vi informiamo che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna procederà al trattamento dei dati personali degli elettori e dei candidati alle elezioni per il rinnovo degli Orani Accadici necessari per l'espletamento delle stesse.

La base giuridica del trattamento trova fondamento negli artt. 6 comma 1 lettera "e", 9 e 10 del GDPR, in quanto i procedimenti elettorali rientrano tra le attività istituzionali fondamentali dell'Università. Per la gestione delle procedure elettorali può essere necessario trattare anche dati particolari e giudiziari.

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

- Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. Dati di contatto: MAIL: privacy@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it

- Ai sensi del Decreto Rettorale n.271/2009 art. 9 co. 2 (testo unico sulla privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici di Ateneo), il responsabile interno per il riscontro è la dirigente dell'area Affari Generali, Appalti e Sanità. Dati di contatto: MAIL: aagg.staf@unibo.it

I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono:
MAIL: privacy@unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.it

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti, o acquisiti d'ufficio dall'Ateneo, sono trattati per la gestione delle attività istituzionali legate allo svolgimento delle procedure elettorali, quali ad esempio: la formazione delle liste elettorali, la predisposizione dei seggi, la gestione delle procedure elettorali, etc.
È possibile che il trattamento comprenda anche dati particolari e giudiziari.
Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le elezioni (es. per verificare i requisiti personali dei candidati, per la preparazione delle liste elettorali, etc.).
I dati personali dei candidati sono trattati dalle commissioni elettorali, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure elettorali e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi elettivi.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base, protezione della rete di Ateneo, firewall, etc.).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione dei documenti relativi alle candidature) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave, loro archiviazione negli archivi di Ateneo, non divulgazione delle informazioni).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali relativi alle procedure elettorali vengono conservati per un periodo conforme a quanto previsto dalla normativa elettorale e alle regole del massimario di selezione delle Università Italiane (sistema di gestione documentale Tirulus97). Ad ogni modo, il periodo di conservazione rispetta i principi di cui all'art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett.e), regolamento UE 2016/679.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del procedimento elettorale.
Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile interno del trattamento.

➢ Deleghe

DECRETO RETTORALE n. 24/2019 del 10/01/2019 Prot. n. 2916
DELEGA AL PRORETTORE PROF. ENRICO SANGIORGI PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE DURANTE LA GIORNATA DEL 17 GENNAIO 2019

VISTI

- lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) che sancisce il potere del Rettore di conferire deleghe; nonché l'art. 5, comma 1, che prevede la figura del Prorettore Vicario, il quale sostituisce il Rettore in tutte le sue funzione in caso di assenza o impedimento;
- il DR n. 1541/2018 del 12/10/2018 con cui è stato designato Prorettore Vicario il Prof. Mirko Degli Esposti;
- il DR n. 1678/2018 del 31/10/2018 con cui è stato designato Prorettore per la Didattica il Prof. Enrico Sangiorgi;

RILEVATO

- che per il giorno 17 gennaio 2019 è prevista la contemporanea eccezionale assenza del Rettore, prof. Francesco Ubertini, e del Prorettore Vicario, prof. Mirko Degli Esposti;

CONSIDERATO

- che, in coerenza al principio di buon andamento dell'amministrazione, durante il periodo di cui trattasi, emerge la necessità di assicurare il governo dell'Ateneo rispetto ai casi che necessitano di essere trattati con inderogabile urgenza e indifferibilità;
- che il Prof. Enrico Sangiorgi, Prorettore per la didattica, si prevede essere presente a Bologna nel giorno di cui trattasi e che il medesimo ha espresso la sua disponibilità;

DECRETA

1. Durante la giornata del 17 gennaio 2019, in ragione della prevista ed eccezionale contemporanea assenza del Rettore e del Prorettore Vicario, il Prorettore Prof. Enrico Sangiorgi è delegato a sostituire il Rettore per gli atti di inderogabile urgenza e indifferibilità.
2. La delega conferita al Prorettore Sangiorgi è inviata in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 10/01/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

***